

# **RedFish Listing Partners Spa**

Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi

***“Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR”***

## A. Oggetto

Il presente Regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le modalità, i termini, il regime di circolazione, le condizioni di emissione, le caratteristiche, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi (gli “**SFP**”) denominati “**Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR**”, che saranno emessi da RedFish Listing Partners S.p.a. (la “**Società**”), ai sensi dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) ed in virtù della specifica delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci, solo subordinatamente e con decorrenza dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della predetta delibera, da offrirsi in sottoscrizione esclusiva ai sottoscrittori, soci o non soci, a fronte dell’Apporto, relativi all’investimento di RedFish Listing Partners S.p.a. in azioni del gruppo F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**FILA**”).

Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante dello Statuto della società, ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 10 dello Statuto medesimo, come approvato dalla medesima delibera dell’assemblea straordinaria.

Tutti gli SFP hanno le medesime caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni statutarie.

Gli SFP sono emessi senza obbligo di rimborso e non costituiscono titoli di credito.

Gli SFP sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i “**Certificati**”).

I Certificati sono nominativi e contengono la denominazione di “*Certificato Rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR*” con indicazione del nome o della ragione o denominazione sociale, della residenza o della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare (il “**Titolare**”), nonché del numero di SFP rappresentati dal Certificato e del valore complessivo dell’Apporto riferibile agli SFP rappresentati dal singolo Certificato.

I Certificati devono riportare l’indicazione dei vincoli sugli stessi.

La Società istituisce e aggiorna il Registro dei Titolari (il “**Registro**”) con indicazione:

- i. degli SFP emessi ed in circolazione e del relativo Certificato;
- ii. della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, ovvero del nome e cognome, domicilio e luogo e data di nascita, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare;
- iii. dell’indirizzo dei Titolari per le relative comunicazioni;
- iv. dei trasferimenti degli SFP e dei vincoli degli stessi.

Il Titolare ha la facoltà di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei Certificati rappresentativi degli Strumenti Finanziari Partecipativi di cui è titolare, ferma restando l’indivisibilità del singolo Strumento Finanziario Partecipativo.

Qualora la Società emetta, in una o più tranches, strumenti finanziari ulteriori

rispetto agli SFP COLOR, sempre legati all'andamento del titolo FILA:

(i) le definizioni di SFP COLOR e di Titolari del Regolamento dovranno intendersi comprensive anche dei nuovi strumenti finanziari emessi e dei nuovi titolari degli stessi;

(ii) l'emissione di tali ulteriori strumenti finanziari dovrà avvenire a condizioni sostanzialmente uguali per i nuovi titolari, rispetto a quelle applicate ai Titolari;

(iii) tali ulteriori strumenti finanziari saranno disciplinati dal medesimo Regolamento.

I Certificati potranno essere emessi in forma materiale ai richiedenti qualora non siano accentrati presso Euronext Securities Milan (ex Monte Titoli) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, ove i Certificati fossero dematerializzati, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Certificati (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed i Titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi degli SFP. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

## **B. Apporto e valore nominale**

La Società potrà emettere SFP COLOR entro la data di anni cinque dalla delibera assembleare di approvazione, in una o più soluzioni anche per singole Serie, al valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuno ("**Valore Unitario**"), da sottoscrivere per un prezzo pari ad Euro 1,00 (uno/00) di cui Euro 0 (zero) a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) ("**Valore Complessivo**"). Gli SFP saranno offerti in sottoscrizione dapprima agli azionisti della Società e poi anche a terzi investitori mediante trattativa privata, per un prezzo unitario pari ad Euro 1,00 (uno/00). Ognuno degli SFP dovrà essere sottoscritto mediante apporto in denaro per una cifra almeno pari al valore nominale dei medesimi o pari ad una cifra maggiorata del sovrapprezzo azionario se previsto.

Tutti gli SFP dovranno essere sottoscritti e contestualmente liberati mediante apporto in denaro di una somma pari al Valore Unitario di ciascun SFP sottoscritto, con bonifico bancario recante la descrizione "*versamento in conto sottoscrizione di capitale*" (il "**Capitale Versato**").

Il valore degli SFP segue in un rapporto 1 a 1 il valore del titolo azionario BIT: FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ("**Quotazione Titolo**").

L'apporto viene effettuato a fondo perduto, senza diritto di rimborso obbligatorio. La titolarità degli SFP non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto, salvo per quanto infra previsto nel presente Regolamento.

In considerazione del fatto che gli SFP sono titoli aventi natura partecipativa, l'Apporto, effettuato a fondo perduto, viene contabilizzato in una riserva di patrimonio netto denominata "*Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi*" la "**Riserva SFP**

**COLOR**”), secondo i principi contabili applicabili. La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal Regolamento, non attribuisce alcun diritto di restituzione e/o rimborso dell’Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP COLOR se non in caso di scioglimento della Società.

La Riserva SFP COLOR è indisponibile, non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, non può essere distribuita, salvo ai sottoscrittori dell’SFP COLOR, e non può essere utilizzata per gli aumenti gratuiti del capitale sociale o per la copertura delle perdite della Società. La Riserva SFP COLOR deve essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite di esercizio della Società solo dopo l’utilizzo delle altre riserve della Società che possano essere utilizzabili a tal fine, nei limiti dell’ordine di disponibilità previsto dalla legge e quindi ad eccezione della riserva legale. In caso di utilizzo della Riserva SFP COLOR per la copertura delle eventuali perdite, il valore nominale di ciascuno Strumento Finanziario Partecipativo rimarrà immutato.

I diritti patrimoniali e/o amministrativi, attribuiti agli SFP a norma del Regolamento e dello Statuto, saranno esercitabili dal rispettivo Titolare, senza alcuna esclusione, limitazione e restrizione, anche nel caso in cui la Riserva SFP, per qualunque causa, ivi inclusa per effetto di perdite, si esaurisca integralmente ed anche in caso di azzeramento totale del capitale della Società, fatto salvo quanto infra stabilito con riguardo alla Conversione.

### **C. Competenza per l'emissione**

L'emissione degli SFP, in conformità e nei limiti di cui al presente Regolamento, è assunta sulla base di una delibera dell'assemblea straordinaria della Società.

### **D. Diritti patrimoniali**

Fino alla loro durata e fatto salvo quanto previsto dall'articolo L (Conversione), ciascun SFP COLOR attribuisce a ciascun Titolare, che sia regolarmente iscritto nel Registro, il diritto di partecipare alla distribuzione e/o riparto di quanto segue (le **“Distribuzioni”**):

- a) pagamento della Remunerazione nella misura di cui all’art. F,
- b) distribuzione delle riserve e dell’attivo della Società sino al valore nominale massimo dell’SFP COLOR in caso di liquidazione della società, in concorso con i soci.

Restando inteso che ogni importo erogato al Titolare a titolo di Distribuzione sarà imputato in primo luogo alla Remunerazione e, in secondo luogo, al pagamento dell’Apporto e comunque al netto degli oneri di gestione.

### **E. Diritti amministrativi**

Gli SFP COLOR non danno ai rispettivi Titolari il diritto di intervento e voto nell’assemblea generale dei soci della Società, restando comunque inteso che le decisioni dei soci sui seguenti specifici argomenti dovranno essere necessariamente anche approvate dall’assemblea speciale degli SFP (l’**“Assemblea Speciale degli SFP COLOR”**) con il voto favorevole di almeno il

50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) degli SFP COLOR, da calcolarsi con riferimento agli SFP COLOR sottoscritti, interamente versati e ancora in circolazione:

- delibere aventi ad oggetto lo scioglimento, la messa in stato di liquidazione e/o la revoca dello stato di liquidazione della Società, la nomina e/o revoca del liquidatore e determinazione del compenso.

Gli SFP COLOR conferiscono altresì a ciascun Titolare diritti di informazione identici a quelli spettanti, ai sensi di legge o di Statuto, ai soci della Società secondo quanto previsto dalla normativa in materia essendo la Società quotata sul mercato della Borsa di Düsseldorf.

L'Assemblea Speciale degli SFP COLOR, con decisione assunta con il voto favorevole di almeno il 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) degli SFP COLOR, da calcolarsi con riferimento agli SFP COLOR sottoscritti, interamente versati e ancora in circolazione, delibera sui diritti degli SFP COLOR previsti dal presente Regolamento, nonché approva le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti degli SFP COLOR previsti dal presente Regolamento.

L'Assemblea Speciale degli SFP COLOR si tiene almeno 4 giorni lavorativi prima o dopo della relativa assemblea dei soci chiamata a deliberare in merito ai punti precedentemente indicati. La convocazione dell'Assemblea Speciale degli SFP COLOR è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza vi provvede ciascun Titolare ovvero l'organo di controllo.

All'Assemblea Speciale degli SFP COLOR si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assemblee straordinarie dei soci delle società per azioni di cui agli articoli 2365 e seguenti del Codice Civile.

Ai Titolari sarà inviata, contestualmente all'invio ai soci, copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci della Società per i punti all'ordine del giorno precedentemente indicati, nonché il bilancio e le relazioni infra-annuali e le altre relazioni e informazioni trasmesse ai soci ai sensi di legge o di Statuto.

## **F. Remunerazione**

La remunerazione dello SFP è direttamente ed esclusivamente legata all'andamento economico-finanziario di FILA e, in particolare, all'ammontare dei dividendi come eventualmente distribuiti da quest'ultima come segue:

- Un extra remunerazione annua: +1% se FILA distribuisce dividendi superiori al 2%.

*Esemplificativo: se un sottoscrittore di SFP COLOR investe € 1 milione e FILA distribuisce il 3% annuo di dividendi (corrispondenti a € 30.000,00 per il sottoscrittore), l'Emittente RFLP aggiunge un extra remunerazione annua dell'1% ovvero € 10.000,00, portando quindi la remunerazione complessiva annua per il sottoscrittore a € 40.000,00.*

Non è prevista remunerazione minima garantita.

## **G. Riscatto degli SFP COLOR da parte della Società**

In qualsiasi momento gli SFP COLOR sono riscattabili da parte della Società. In tal caso, alla Società compete un'opzione di acquisto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c. ed ai termini ed alle condizioni di seguito indicati, nei confronti del

Titolare, avente ad oggetto tutti o parte degli SFP COLOR dal medesimo detenuti, per un corrispettivo di vendita pari a quello corrente delle corrispondenti azioni FILA sul mercato.

Il diritto di riscatto può essere esercitato dalla Società entro 15 giorni dall'invio di una comunicazione al Titolare con le modalità previste all'articolo M del presente Regolamento.

#### **H. Durata**

Gli SFP COLOR scadranno e saranno interamente cancellati alla prima tra:

- (a) la data di avvenuto riscatto anticipato deciso dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del precedente art. G; o,
- (b) la Conversione di cui al successivo art. L; o
- (c) la data di avvenuta integrale distribuzione del residuo attivo liquidazione della Società.

Qualora gli SFP scadano ai sensi del precedente articolo, gli stessi saranno annullati a cura del Consiglio di Amministrazione della Società su richiesta di un amministratore.

L'organo amministrativo della Società è delegato, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, all'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento conseguente all'estinzione degli SFP COLOR.

#### **I. Regime di circolazione**

Gli SFP non possono essere oggetto di libero Trasferimento inter vivos.

Sono consentiti Trasferimenti degli SFP COLOR solo con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli SFP emessi in forma materiale sono trasferibili tramite "transfert" con le modalità di cui all'art. 2022 codice civile e successiva annotazione sul Registro, mentre qualora siano emessi in forma dematerializzata valgono le previsioni di cui al precedente art. A.

La circolazione degli SFP COLOR avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

#### **J. Pagamenti e arrotondamenti**

Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari o, ove applicabile, dei successori ed aventi causa, per importi non inferiori al centesimo di euro. Qualora ad essi risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro superiore, mentre se il terzo decimale è inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore di tale Titolare o, ove applicabile, dei successori e aventi causa sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

#### **K. Investimento di rischio**

Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce e accetta che gli SFP costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e senza garanzie, il cui valore è legato all'andamento del titolo azionario FILA e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto.

Resta inteso che ai Titolari non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluso in relazione alle deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di Statuto.

#### **L. Conversione obbligatoria**

Alla data che cade al terzo anno dalla sottoscrizione degli SFP COLOR o delle singole Serie di SFP COLOR sorgerà l'obbligo di convertire gli SFP COLOR CONVERTENDO in azioni ordinarie della società RedFish Listing Partners S.p.a.

La conversione avverrà mediante imputazione al capitale sociale della Riserva SFP COLOR, sempre se e in quanto la Riserva SFP COLOR sia ancora sussistente, per una somma pari all'importo SFP COLOR relativo a ciascun Titolare alla data della conversione sulla base di un rapporto di conversione alla pari e delle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società - sulla base delle condizioni economiche della stessa - a cui viene data delega, nei limiti dell'importo dell'aumento di capitale deliberato o che sarà deliberato dall'assemblea a servizio dell'esercizio della conversione degli SFP COLOR.

Resta inteso che una volta eseguita la conversione medesima i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dal precedente articolo E cesseranno.

#### **M. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via e-mail, inviata, se alla Società, presso la sede legale della Società all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

#### **N. Legge applicabile**

Il Regolamento e gli SFP COLOR sono regolati dalla legge italiana.

#### **O. Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.

#### **P. Ulteriori Disposizioni**

La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto della società.